

Aggiornamento normativo

n. 429 / 2022

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **CRR**: pubblicati gli RTS EBA in materia di requisiti della metodologia di calcolo del rischio di default
- ✓ **EMIR**: annunciati aggiornamenti relativi al riconoscimento di controparti centrali di Paesi terzi
- ✓ **EMIR**: modifiche alle decisioni di riconoscimento di controparti centrali del Regno Unito
- ✓ **EMIR**: pubblicato Final Report ESMA in tema di trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni
- ✓ **MIFIR**: specificati i criteri per l'individuazione della deroga alla vigilanza dell'ESMA con riferimento agli APA e agli ARM
- ✓ **SFDR**: pubblicati gli aggiornamenti al Supervisory Statement in tema di informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari

II. Normativa italiana

- ✓ **REGOLAMENTO EMITTENTI**: adeguamento agli Orientamenti ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA



Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ CRR: PUBBLICATI GLI RTS EBA IN MATERIA DI REQUISITI DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL RISCHIO DI DEFAULT

In data 21 marzo 2022, l'EBA ha pubblicato un [Final Report](#) contenente norme tecniche di regolamentazione (RTS) aventi ad oggetto i requisiti della metodologia interna o delle fonti esterne per la stima delle probabilità di *default* e della perdita in caso di *default*, utilizzate nel contesto del modello interno di rischio di *default*, come previsto dall'art. 325-*novosexagies* del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR).

Gli RTS entreranno in vigore il 10 aprile 2022.

- ✓ EMIR: ANNUNCIATI AGGIORNAMENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DI CONTROPARTI CENTRALI DI PAESI TERZI

In data 25 marzo 2022, l'ESMA ha pubblicato un [Public Statement](#) con cui sono stati annunciati degli aggiornamenti sul riconoscimento delle controparti centrali (CCPs) stabilite in Paesi terzi che desiderano offrire servizi di compensazione nell'Unione Europea nell'ambito del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).

In particolare, gli aggiornamenti riguardano:

- il riesame delle CCPs di Paesi terzi già riconosciute;
- la conclusione della revisione di un *Memorandum of Understanding* con le relative Autorità di vigilanza nazionali di Paesi terzi;
- il riconoscimento per la prima volta della società statunitense *National Securities Clearing Corporation* (NSCC) che presta servizi di *clearing*.

- ✓ EMIR: MODIFICHE ALLE DECISIONI DI RICONOSCIMENTO DI CONTROPARTI CENTRALI DEL REGNO UNITO

In data 25 marzo 2022, l'ESMA ha pubblicato un [Public Statement](#) con cui ha annunciato la propria decisione di estendere l'applicazione delle decisioni di riconoscimento di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), relativo al riconoscimento delle controparti centrali (CCPs) stabilite in Paesi terzi che desiderano offrire servizi di compensazione nell'Unione Europea, anche alle CCPs stabilite nel Regno Unito.

In particolare, l'ESMA, in applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/174 della Commissione europea dell'8 febbraio 2022, ha modificato le decisioni di riconoscimento e le decisioni di determinazione del relativo livello (livello 1 o livello 2) in relazione alle tre CCPs riconosciute nel Regno Unito, estendendole in via provvisoria sino al 30 giugno 2025.

✓ EMIR: PUBBLICATO FINAL REPORT ESMA IN TEMA DI TRASFERIMENTO DI DATI TRA REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

In data 25 marzo 2022, l'ESAMA ha pubblicato un [Final Report](#) contenente le proprie Linee guida sul trasferimento di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni (TR) ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e del Regolamento (UE) 2015/2365 (SFTR).

In particolare, il Final Report contiene due diversi gruppi di Linee guida:

- in primo luogo, alcune modifiche e chiarimenti alle Linee guida esistenti sul trasferimento di dati tra TR ai sensi dell'EMIR, al fine di rafforzare il quadro esistente per trasferire i *record* da un TR ad un altro;
- in secondo luogo, le nuove Linee guida sul trasferimento di dati tra TR ai sensi dell'SFTR che mirano a creare un quadro che consenta ai partecipanti al mercato di trasferire in sicurezza i dati da un TR all'altro nell'ambito dell'SFTR.

Le modifiche alle Linee guida in ambito EMIR e le nuove Linee guida in ambito SFTR saranno tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e saranno applicabili dal 3 ottobre 2022.

✓ MIFIR: SPECIFICATI I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA DEROGA ALLA VIGILANZA DELL'ESMA CON RIFERIMENTO AGLI APA E AGLI ARM

In data 24 marzo 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento \(UE\) 2022/466](#), che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i meccanismi di segnalazione approvati (ARM) sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Il Regolamento (UE) 2022/466 entra in vigore il 27 marzo 2022.

✓ SFDR: PUBBLICATI GLI AGGIORNAMENTI AL SUPERVISORY STATEMENT IN TEMA DI INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEI SERVIZI FINANZIARI

In data 25 marzo 2022, le autorità di vigilanza dell'UE (ESMA, EBA ed EIOPA – ESAs) hanno pubblicato un aggiornamento del [Supervisory Statement](#) congiunto sull'applicazione del Regolamento (UE) 2019/2088 “*relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari*” (*Sustainable Finance Disclosure Regulation* – Regolamento SFDR), volto a mitigare il rischio di applicazione diversificata del Regolamento SFDR nei diversi Stati Membri, al fine di promuovere la parità di condizioni e la tutela degli investitori.

Nell'ambito del Supervisory Statement e con riferimento alla quantificazione esplicita delle informazioni sui prodotti ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia), le ESAs:

- prospettano nuove tempistiche di applicazione degli obblighi di *disclosure* in considerazione del ritardo nell'emanazione del

Regolamento delegato della Commissione contenente le relative norme tecniche di regolamentazione (RTS);

- si aspettano che durante il periodo interinale i partecipanti ai mercati finanziari forniscano una quantificazione esplicita, espressa in percentuale, della misura in cui gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario siano allineati alla tassonomia.

Inoltre, le ESAs raccomandano che le autorità nazionali competenti e i partecipanti al mercato utilizzino l'attuale periodo intermedio, dal 10 marzo 2021 al 1° gennaio 2023, per prepararsi all'applicazione del prossimo regolamento delegato della Commissione contenente gli RTS, applicando anche le misure pertinenti del Regolamento SFDR e del Regolamento Tassonomia.

II. Normativa italiana

- ✓ REGOLAMENTO EMITTENTI: ADEGUAMENTO AGLI ORIENTAMENTI ESMA IN MATERIA DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE DEGLI OICVM E DI ALCUNI TIPI DI FIA

In data 24 marzo 2022, la Consob ha pubblicato la [Delibera n. 22274](#) recante modifiche al Regolamento Emittenti (Regolamento) per l'adeguamento agli Orientamenti ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA.

In particolare, la Delibera apporta le seguenti modifiche al Regolamento:

- è aggiunto il comma 1-ter all'art. 15-bis (KIID), prevedendo che, nel caso in cui siano previste delle commissioni di rendimento anche in periodi di performance negativa, il KIID deve contenere una esplicita avvertenza in merito a tale circostanza. Il KIID deve inoltre contenere tutte le informazioni, riportate in modo chiaro, relative all'esistenza, al calcolo e all'applicazione della commissione. Se la commissione è calcolata in base alla *performance* rispetto ad un indice, il KIID deve contenere il nome dell'indice di riferimento;
- è sostituito il sottoparagrafo 21.2.1 (Oneri di gestione) dell'Allegato 1B, schema 1, sezione C, paragrafo 21, prevedendo la necessità di (i) indicare in tabella l'entità delle sole commissioni di gestione ed esemplificando le modalità di calcolo (non più anche quelle di incentivo); (ii) indicare le eventuali commissioni di incentivo e il loro potenziale impatto sul rendimento dell'investimento, fornendo informazioni sul modello di commissione di incentivo (o di performance) e la metodologia di calcolo (inclusi parametri di riferimento e data di pagamento); (iii) inserire esempi concreti di calcolo della commissione di incentivo (o di performance); (iv) in caso di commissioni di incentivo (o di performance) calcolate in base alla performance di un indice di riferimento, indicare il nome del parametro di riferimento e la performance passata rispetto ad esso (v) nel caso in cui un fondo gestito in relazione a un parametro di riferimento calcoli le commissioni di incentivo (o di performance) utilizzando un

modello basato su un parametro di riferimento diverso ma coerente, spiegare la scelta del parametro di riferimento.

Le modifiche al Regolamento entreranno in vigore il decimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La documentazione d'offerta deve essere aggiornata alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2022.